

Pubblicato il 04/12/2020

N. 06961/2020 REG.PROV.CAU.

N. 08194/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8194 del 2020, proposto dal Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [REDACTED];

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 01935/2020, resa tra le parti, concernente la diffida del Comune a non intraprendere l'attività edilizia di manutenzione straordinaria preannunciata con la SCIA.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio [REDACTED]

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Antonio Ausiello e [REDACTED] che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 del d.l. 137/2020;

Considerato, quanto al *fumus*, che appaiono meritevoli di approfondimento nella sede propria del merito le argomentazioni del Comune appellante in ordine all'interpretazione dell'art. 24 delle NTA e del rapporto di questo con l'art. 11 del Regolamento Edilizio, anche alla luce dell'art. 182, comma 2 del medesimo regolamento, che prevede la prevalenza delle NTA in caso di contrasto con il regolamento;

che, inoltre, non appare risolutivo il richiamo all'art. 9 del t.un. edil., posto che non si tratta di zona sprovvista di pianificazione;

ritenuto che, nelle more del giudizio di merito già fissato dal primo giudice a breve distanza di tempo, appare opportuno mantenere la *res adhuc integra*, fermo restando la possibilità per il Comune di autorizzare interventi urgenti che si ritenessero necessari per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello (Ricorso numero 8194/2020) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa le spese processuali della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso dal Consiglio di Stato, in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppa Carluccio

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO